



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

Oggetto: Quesiti in merito ai valori limite di emissione in atmosfera e ad alcune procedure di monitoraggio per i laterifici che utilizzano rifiuti non pericolosi nell'impasto ceramico.

La Regione ha sottoposto alla scrivente Direzione generale alcuni quesiti in merito all'applicazione della disciplina sugli impianti di incenerimento e coincenerimento di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, agli impianti che producono laterizi e che utilizzano nel ciclo produttivo anche rifiuti costituiti da fanghi di cartiera.

Occorre premettere che la questione relativa all'utilizzo dei fanghi di cartiera nel ciclo produttivo dei laterifici ed in particolare ai limiti di emissione in atmosfera derivanti dall'esercizio di tali impianti, è stata affrontata nel corso della riunione del 30 novembre 2017 del tavolo di coordinamento per l'applicazione sul territorio nazionale della disciplina IPPC durante la quale è stato esaminato anche il caso rappresentato. Come specificato nel corso della suddetta riunione, al caso di specie, in accordo con quanto espressamente stabilito dall'art. 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 - in particolare al comma 3 lettera b) ed in base alla documentazione che codesta Amministrazione ha fornito - sembrano applicabili i limiti di emissione di cui al titolo III-bis del d.lgs.152/06.

L'articolo 214 del d.lgs.152/06 recita infatti: “ *le procedure semplificate devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 , per accedere alle procedure semplificate, le attività di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:*

a) *omiss ;*

b) *i limiti di emissione non siano superiori a quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133.”*

Ebbene, la predetta normativa esige, anche nel caso delle procedure semplificate di recupero dei rifiuti, il rispetto dei limiti di emissione degli impianti di incenerimento e/o coincenerimento quando nel corso del processo di recupero si realizza il trattamento termico dei rifiuti, come nel caso di specie.

Ciò detto per quanto concerne i quesiti presentati, poiché la scrivente Direzione generale non è titolare dei procedimenti amministrativi in ordine al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti che gestiscono rifiuti e non partecipa nelle relative procedure, possono soltanto essere fornite indicazioni di natura generale in merito alla normativa applicabile al caso specifico.

In ordine alle modalità di calcolo dei volumi dell'effluente gassoso, oggetto del primo quesito, si specifica quanto segue: la formula riportata al punto 1, lettera A, dell'Allegato 2 al titolo III-*bis* del d.lgs. 152/06, viene utilizzata per il calcolo dei valori limite di emissione per ciascun singolo inquinante ogniqualvolta non sia stato stabilito uno specifico valore limite nel medesimo Allegato. Essa dunque non viene utilizzata ad esempio nel caso dei metalli pesanti, IPA PCDD/F DL-PCB, ecc.

Per quanto riguarda il caso del laterificio, essendo questo un impianto da autorizzare in AIA e quindi in procedura ordinaria, è comunque anche possibile stabilire il limite di emissione del singolo inquinante sia tramite la formula sopra citata oppure stabilire a priori un limite fisso così come avviene ad esempio per i cementifici. L'utilizzo della formula permette invece di definire il limite emissivo sulla base del massimo valore di gas derivante dalla combustione del quantitativo massimo di rifiuto introdotto nell'impianto. Pertanto la formula non genera un valore limite che è funzione del tempo di carico dei rifiuti in ingresso, ma diventa un valore fisso.

Circa il volume dell'effluente gassoso generato dalla combustione del rifiuto questo può essere determinato sperimentalmente sull'impianto oppure calcolato partendo dai poteri calorici dei singoli rifiuti e conoscendo il quantitativo di aria necessario per la loro combustione in quella tipologia d'impianto. Il progettista dell'impianto non dovrebbe avere problemi nel calcolare il predetto volume.

Per quanto concerne l'operazione di recupero effettuata presso gli impianti di produzione dei laterizi e da indicare nell'autorizzazione, oggetto del secondo quesito, si ritiene che l'operazione di recupero sia ascrivibile alla tipologia R5 di cui all'Allegato C alla Parte IV del d.lgs. 152/06.

In merito al terzo quesito ovvero se anche durante la fase preliminare di essiccazione dell'impasto ceramico sia da applicare lo stesso riferimento normativo utilizzato per la fase di cottura, dalle informazioni fornite non è possibile effettuare tale valutazione. E' necessario infatti verificare se durante la suddetta fase di essiccazione avvengano trasformazioni a carico del materiale tali da produrre emissioni in atmosfera.

Infine in merito all'ultimo quesito sulla possibilità di effettuare il controllo radiometrico dei rifiuti in ingresso all'impianto si rilascia a codesta autorità di valutare l'opportunità di prescrivere l'effettuazione di tali accertamenti.